


T R I B U N A L E C I V I L E D I R O M A

S E Z I O N E F A L L I M E N T A R E

Rep. 2112/2021

Il Giudice


sciogliendo la riserva del 21 gennaio 2021 nel procedimento *ex art.* 702 *bis* c.p.c., R.G. n. 22646/2020, promosso da MAGISTE 2 S.R.L., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Maurizio Canfora che la rappresenta ed assiste, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Enrico Caratozzolo, in virtù di procura su foglio materialmente congiunto al ricorso introduttivo, nei confronti di MAGISTE 2 S.R.L. A SOCIO UNICO IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona dei Liquidatori giudiziali, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Marina Cordopatri che la rappresenta ed assiste in virtù di procura su foglio materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta; RO.LU. S.R.L., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio degli avv.ti Antonio Rappazzo e Giuseppe Rappazzo che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; FUCILI IMPIANTI S.N.C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Francesca Romana Graziani, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Massatani del Foro di Viterbo in virtù di procura su foglio materialmente unito alla comparsa di costituzione e



risposta; MAD S.R.L., in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Frosinone, presso lo studio dall'avv. Marco Pizzutelli del Foro di Frosinone che la rappresenta e difende in virtù di procura unita in calce alla comparsa di costituzione e risposta; GUBER BANCA S.P.A. e TYCHE S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, entrambe elettivamente domiciliati in Milano, presso lo studio dell'avv. Claudia Balestrazzi del Foro di Milano che le rappresenta e difende in virtù di procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta; ROMA UNION SECURITY S.R.L., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Gian Michele Gentile che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; nonché nei confronti di Luigi DE FILIPPIS e DELOITTE CONSULTING S.R.L., contumaci, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.*, MAGISTE 2 S.R.L. ha domandato, a questo Tribunale, di voler accertare e dichiarare, anche nel contraddittorio del Commissario giudiziale e dei Liquidatori giudiziali della MAGISTE 2 S.R.L. A SOCIO UNICO IN CONCORDATO PREVENTIVO, la intervenuta prescrizione e conseguente inesigibilità dei residui crediti vantati da RO.LU. S.R.L. (per € 86.846,88), FUCILI IMPIANTI S.N.C. (per € 13.807,40), MAD S.R.L. (per € 1.811.353,77), GUBER BANCA S.P.A. (per € 43.320,28), TYCHE




S.P.A. (per € 634.922,56), ROMA UNION SECURITY S.R.L. (per € 40.829,03), Luigi DE FILIPPIS (per € 27.225,31) e DELOITTE CONSULTING S.R.L. (per € 32.882,53) per decorso, senza interruzione, del termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c., che assume doversi computare dalla data del 20 febbraio 2018 in cui è stato depositato il decreto di omologa del concordato preventivo da essa stessa proposto.

A seguito di rituale notifica del ricorso introduttivo, i convenuti Luigi DE FILIPPIS e DELOITTE CONSULTING S.R.L. sono rimasti contumaci, mentre gli altri creditori e i Liquidatori giudiziali si sono costituiti in giudizio ed hanno invocato il rigetto della domanda, contestando, sotto diversi profili, il decorso del termine di prescrizione ordinaria invocato dalla ricorrente.

Nel corso del giudizio, la ricorrente ha eccepito il difetto di legittimazione a resistere dei Liquidatori giudiziali, stante la loro posizione di terzietà rispetto al tema della controversia.


Le parti costituite hanno invocato il diritto alla rifusione delle spese di lite, mentre la difesa dei Liquidatori giudiziali ha domandato, altresì, la condanna della ricorrente al risarcimento del danno da lite temeraria *ex art. 96 l. fall.*

L'eccezione della ricorrente volta a contestare la legittimazione processuale dei Liquidatori giudiziali è palesemente infondata e deve essere disattesa, sia perché, a seguito della omologa del concordato preventivo liquidatorio, il Liquidatore giudiziale ha una



propria legittimazione ad intervenire *ad adiuvandum* nei giudizi pendenti tra il debitore e i suoi creditori che investano lo scopo liquidatorio, in quanto volti all'accertamento dei crediti o della loro collocazione (Cass. 20 settembre 2019, n. 23520; Cass. 28 luglio 2017, n. 18823; Cass. 3 aprile 2013, n. 8102), sia soprattutto perché, nel caso di specie, la stessa ricorrente ha evocato in giudizio il concordato preventivo nella persona del Commissario giudiziale e dei Liquidatori, in considerazione degli effetti che la presente pronuncia produrrà sulla fase esecutiva del concordato, e non esiste alcuna norma del nostro sistema processuale che escluda il diritto del soggetto di costituirsi nel giudizio in cui è stato convenuto, ovvero che gli imponga l'obbligo di parteciparvi come spettatore silente, senza assumere posizione sui temi della controversia.

Nel merito la domanda è infondata e deve essere, pertanto, rigettata. Al riguardo è sufficiente rilevare che, ai sensi dell'art. 168, 1° comma, l. fall., dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo e fino al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. La Suprema Corte ha da tempo chiarito che il principio sancito dalla norma comporta, implicitamente, il divieto di pagamento di debiti anteriori in qualunque forma attuato, perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via



di esecuzione , forzata possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato il principio di parità di trattamento dei creditori (Cass., 12 gennaio 2007, n. 578). D'altra parte, occorre anche rilevare che, ai sensi dell'art. 184, 1° comma, 1. fall., una volta intervenuta l'omologazione, il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso di cui all'art. 161 l. fall., talché non è ammesso il pagamento dei debiti concorsuali al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema. Dal combinato disposto delle norme appena richiamate si ricava che:

- nel caso in cui il concordato si concluda con un decreto di improcedibilità (per rinuncia alla domanda), con un decreto di inammissibilità (per mancanza di requisiti o mancata approvazione), con un decreto di revoca della precedente ammissione (ai sensi dell'art. 173 l. fall.) o con un decreto di rigetto della domanda di omologa, cui non faccia seguito altra procedura concorsuale (fallimento o amministrazione straordinaria), i creditori possono immediatamente richiedere il pagamento o agire in giudizio, anche in via cautelare, per il soddisfacimento coattivo dei loro diritti;
- nel caso in cui il concordato si concluda, invece, con un decreto di omologazione, i creditori possono richiedere l'adempimento delle loro obbligazioni nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal piano omologato.



Ebbene, il decreto di omologa del concordato MAGISTE, depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2008 - come integrato dal decreto collegiale del 22/23 dicembre 2009 e ulteriormente precisato con decreto del Giudice delegato del 25/26 gennaio 2010 - dispone che i pagamenti in favore dei creditori debbano essere effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dai Liquidatori in ragione della collocazione e del grado dei crediti, previo parere del Comitato dei Creditori e del Commissario giudiziale.

Alla luce delle dette disposizioni e del principio sancito dal richiamato art. 184, 1° comma, 1. fall., deve ritenersi che i creditori del concordato MAGISTE possano richiedere il pagamento delle sole somme previste dai piani di riparto predisposti dai Liquidatori. In altri termini, per effetto del vincolo determinato dal concordato omologato, *ex art. 184, 1° comma, 1. fall.*, ed in virtù del principio della *par condicio*, i crediti concorsuali, pur se riconosciuti dalla debitrice e non contestati per ammontare e collocazione, divengono effettivamente esigibili soltanto a partire dal momento e nella misura in cui siano inseriti in un piano di riparto che ne preveda il pagamento. Il singolo creditore concorsuale non potrebbe, quindi, richiedere un pagamento anticipato, che non rispetti le regole del concorso, né può pretendere il pagamento di somme maggiori di quelle ripartibili secondo le valutazioni compiute dai Liquidatori e vagliate positivamente dal Comitato dei creditori e dal Commissario giudiziale.



Le considerazioni che precedono rendono palese la infondatezza della domanda attrice, atteso che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, nel caso di specie, il termine per la riscossione dei crediti concorsuali non può farsi decorrere dal deposito del decreto di omologazione, come pretende la ricorrente, ma soltanto dal giorno in cui diviene esecutivo il progetto di ripartizione (parziale o finale) che ne preveda il pagamento. In questo senso, potrebbe dichiararsi la prescrizione dei crediti indicati dalla ricorrente se, da oltre dieci anni, gli stessi fossero stati inseriti dai Liquidatori in un piano di ripartizione, ma poiché, secondo quanto risulta pacifico, i Liquidatori devono ancora depositare il piano di riparto che interessa i crediti in questione (stante la revoca della prima integrazione al progetto di ripartizione finale, cui fa riferimento la società a pag. 5 del ricorso introduttivo), il relativo termine non solo non è scaduto, ma non può neppure considerarsi pendente.

Le considerazioni che precedono assorbono ogni altra questione dedotta in giudizio e comportano il rigetto della domanda e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ciascuno dei creditori autonomamente costituiti, da liquidarsi nella misura di cui appresso in base ai parametri ministeriali aggiornati con d.m. 37/18 e relativi ai compensi di avvocato per i giudizi di cognizione di competenza del tribunale di media com-



plexità e di valore compreso nello scaglione di riferimento. Tuttavia, in considerazione della natura del presente procedimento e della mancata assegnazione di termini per il deposito di conclusioni e repliche, non si fa luogo alla liquidazione delle spese per la fase decisoria. Infine, la domanda di risarcimento danni *ex art. 96 l. fall.* proposta dalla difesa dei Liquidatori giudiziali non può essere accolta, per mancanza del presupposto della temerarietà della lite.

P.Q.M.


Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, rigetta la domanda e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida: in favore di RO.LU. S.R.L. in complessivi € 9.380,00; in favore di FUCILI IMPIANTI S.N.C. in complessivi € 3.215,00; in favore di MAD S.R.L. in complessivi € 26.225,00; in favore di GUBER BANCA S.P.A. e TYCHE S.P.A. in complessivi € 24.207,60 (tenuto conto dell'aumento del 20% per la comune costituzione); in favore di ROMA UNION SECURITY S.R.L. in complessivi € 4.487,00; e in favore del concordato preventivo in complessivi € 34.092,00. Le dette somme devono essere maggiorate di spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Roma, 2 febbraio 2021

Il Giudice

dott. Adolfo Cascarini



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 03/02/21
F. G. M. S.
ep